

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4528 del 07/09/2022
Oggetto	D.P.R. 59/2013 e s.m.i. - D.Lgs. 1520/06 e s.m.i. parte Quarta art.216 - Modifica A.U.A. (DET-AMB-2016-626 del 14/03/2016 e recepita nel provvedimento conclusivo di A.U.A. prot. SUAP n. 58920 del 22/03/2016 e ss.mm) per aggiornamento prescrizioni autorizzative in materia di ricezione rifiuti urbani direttamente da utenze private - Ditta: Trebi S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4743 del 07/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la nomina conferita con DDG 112 del 17/12/2018;

PREMESSE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 58920 del 22/03/2016 alla Ditta Bertorelli srl, per lo stabilimento sito in Comune di Parma in via Cremonese n. 142/B, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Quarta - Iscrizione alla posizione n°10 del registro provinciale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il provvedimento emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2017-3289 del 26/06/2017 di voltura dell'AUA, per cambio ragione sociale, alla Ditta TREBI S.R.L. (prov. conclusivo SUAP n. 177250 del 22/08/2017);

CONSIDERATA l'evoluzione intervenuta nel quadro normativo e giurisprudenziale; in particolare, richiamate:

- le motivazioni e gli effetti della modifica apportata all'**art. 198 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal D.Lgs. 116/2020** che ha introdotto, tra l'altro, il **comma 2 bis**, che recita: *"Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani."*;
- le motivazioni della **Sentenza della Corte di Cassazione del 25 novembre 2021, n.43333**;
- la **risposta del Ministero della Transizione Ecologica ad un interpello della Regione Piemonte (n. 28965 del 8/3/2022)** in cui si afferma: *"...le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei comuni ovvero degli EGATO, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"* e che *"...i cittadini sono tenuti a conferire i propri rifiuti nell'ambito del servizio di raccolta pubblico e non possono autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato dall'amministrazione, per il ritiro degli stessi"*;

RITENUTO, dunque, sulla base degli approfondimenti condotti, anche a livello di coordinamento regionale Arpae:

- l'eccezione introdotta dal comma 2-bis dell'art.198 per le sole "utenze non domestiche" lascia intendere che le "utenze domestiche", invece, non possono fare altrettanto, pertanto i privati cittadini devono

conferire i rifiuti generati presso le proprie utenze private domestiche esclusivamente presso i centri di raccolta comunali o intercomunali previsti dal circuito del servizio pubblico;

- di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, aggiornando le seguenti prescrizioni, ritenendole non più pertinenti, contenute nel provvedimento di autorizzazione rilasciato (DET-AMB-2016-626 del 14/03/2016 e s.m.i.) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., per l'impianto in indirizzo:
- *“g) potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno, come previsto dal riformulato assetto normativo (art.193, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di prossima entrata in vigore;*
- *h) la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo formulario, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale; in caso di registrazione tramite software dedicato che consenta di registrare le informazioni suddette in campi appositi, la registrazione potrà essere effettuata su unico registro su supporto informatico, mantenendo distinti i conferimenti provenienti da privati cittadini rispetto a quelli da imprese;”*

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2016-626 del 14/03/2016 (recepito nel Provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP del Comune di Parma prot. n. 58920 del 22/03/2016) e volturato con DET-AMB-2017-3289 del 26/06/2017 (Prov. to conclusivo SUAP del Comune di Parma prot. n. 177250 del 22/08/2017), a favore della Ditta **TREBI S.R.L.**, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Parma (PR), via Cremonese n. 142/B, relativo all'esercizio dell'attività di *“commercio all'ingrosso di rottami e cascami – recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”* **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

SI STABILISCE DI AGGIORNARE le sopra richiamate prescrizioni g) e h) contenute nel provvedimento DET-AMB-2016-626 del 14/03/2016, declinando al loro posto le seguenti:

- “g) è fatto divieto espresso di ricezione di rifiuti urbani direttamente da privati cittadini presso l’impianto autorizzato al recupero di rifiuti in parola;
- h) resta fatta salva l’autorizzazione al ritiro e recupero di rifiuti urbani (cod. EER 20.xx.xx) inclusi in autorizzazione, se provenienti da soggetti affidatari del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o, in alternativa, da soggetti autorizzati dai rispettivi Consorzi di filiera di recupero di specifiche tipologie di rifiuti urbani, provenienti dalla raccolta differenziata.”

SI STABILISCE DI CONSIDERARE il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-626 del 14/03/2016 (recepito nel Provvedimento Conclusivo rilasciato dal SUAP del Comune di Parma prot. n. 58920 del 22/03/2016), volturato con DET-AMB-2017-3289 del 26/06/2017 (Prov. to conclusivo SUAP del Comune di Parma prot. n. 177250 del 22/08/2017) e **di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione A.U.A. sopra citato.**

In riferimento alla scadenza e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell’**atto di adozione di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-626 del 14/03/2016**, recepito nel Provvedimento Conclusivo rilasciato dal SUAP del Comune di Parma prot. n. 58920 del 22/03/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e recupero rifiuti. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale alla Ditta e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, al Comune di Parma, ad AUSL - Distretto di Parma;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i., è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 30370/2022

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.